

# PARLIAMO DI...... ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI



Tutte le attività produttive, che nell'esercizio del ciclo lavorativo producono rifiuti speciali, devono provvedere a loro spese al conferimento stessi alle ditte degli specializzate, autorizzate uffici provinciali dagli trasporto, stoccaggio, riutilizzo, recupero, smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 208 - 209 **- 210 - 211 - 212 - 214 -**215 - 216.

I rifiuti speciali si distinguono in rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi e tossico – nocivi.

Il nostro contesto socio – economico nell'ambito della gestione dei rifiuti è interessato soprattutto dai rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività artigianali specializzate nella produzione di capi di maglieria, confezioni, attività terziarie calzaturiere e imprese edili.

Le industrie e le attività artigianali che trasportano con mezzi propri i rifiuti da loro prodotti presso gli impianti autorizzati di smaltimento, stoccaggio e recupero,

## **DEVONO**

ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lvo. n° 152 del 03/04/2006,

ESSERE ISCRITTE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DEI RIFIUTI, PRESSO LA SEZIONE REGIONALE di appartenenza.

Le predette ditte e chi esercita per professione il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, deve redigere il formulario di identificazione dei rifiuti, che va compilato in tutti i punti richiesti dallo stampato. Il blocco dei formulari prima dell'utilizzo deve essere vidimato presso l'ufficio del Registro.

# > Registro di Carico e Scarico

Le ditte di cui all'art. 189 comma 3°, del sopra citato Decreto Legislativo, hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, dove devono annotare le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti movimentati, integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti compilati per il trasporto ai sensi dell'art. 193.

Come i formulari di identificazione dei rifiuti, i registri di carico e scarico devono essere vidimati presso l'ufficio del Registro.

Le ditte di cui all'art. 189 comma 3, sono obbligate anche alla dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) entro il 30/04 dell'anno successivo.

### >SANZIONI

Per la inosservanza delle norme sopra citate sono previste a carico dei soggetti responsabili sanzioni amministrative e penali; in particolare

- i soggetti di cui all'art. 189 comma 3 che non effettuano la dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) incorrono nella violazione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 258 comma 1 di € 5.200,00, se la comunicazione viene effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, la sanzione amministrativa che si applica è di € 52,00.
- ➤ I soggetti di cui all'art. 189 comma 3 che omettono di tenere i registri di carico e scarico, previsti ai sensi dell'art.190

- incorrono nella sanzione amministrativa di € 30.000,00 e la sospensione dalla carica occupata nell'azienda ( da un mese a un anno ), del responsabile della violazione e della carica dell' amministratore legale.
- chi durante il trasporto dei rifiuti è sprovvisto del formulario di identificazione previsto ai sensi dell'art. 193, incorre nella sanzione amministrativa di
- **>** € 3.200,00
- ➤ chi trasporta i propri rifiuti senza aver provveduto alla iscrizione prevista ai sensi dell'art. 212 comma 8, incorre nella sanzione penale prevista ai sensi dell'art. 256 comma 1.
- Chi in violazione dell'art. 192 abbandona o deposita i rifiuti speciali sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali, incorre nella sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 255 comma 1° di € 210,00; se i rifiuti non sono ingombranti si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.
- ➢ SE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI RIGUARDA I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 189 COMMA 3° O COMUNQUE SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI O ARTIGIANALI NON APPARTENENTI A QUELLI INDICATI DALL'ART. 189 COMMA 3° SI APPLICA LA SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 256 COMMA 2
- ➤ I SOGGETTI CHE A QUALSIASI TITOLO SVOLGONO ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI ( smaltimento, stoccaggio, trasporto, recupero, riutilizzo, trattamento, al fine del riciclaggio, previste ai sensi dei suddetti art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 ) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione all'albo o comunicazione, rilasciata dall'organo competente, incorre nelle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 256 vari commi.

## .....RIFIUTI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA



Tenuto conto della non corretta gestione di tale particolare rifiuto da parte delle ditte edili, delle norme statali successive al D.L. 22/97, che meglio hanno disciplinato le rocce e terre da scavo e del regionale regolamento per aestione dei materiali edili. dall'assessorato prodotto all' ecologia della Regione Puglia, si è ritenuto opportuno parlare in maniera

specifica di questa tipologia di rifiuto, delle terre e rocce di risulta da scavo e delle procedure finalizzate al riutilizzo di detti materiali in caso di reinterro

Un grosso problema per le strade comunali periferiche a ridosso delle zone 167, per i terreni privati incolti e non recintati e per le vecchie cave dismesse è rappresentato dall'abbandono incontrollato dei rifiuti speciali di demolizione edile.

Infatti molto spesso si notano grandi estensioni incolte, in attesa di attuazione di piani edificatori, trasformate in discariche o depositi incontrollati di rifiuti di demolizione edile, di massicciate stradali e di materiali di risulta da scavo e rocce.

Successivamente alla entrata in vigore del D.L.vo 152/2006, la Regione Puglia ha regolamentato la gestione dei materiali di risulta da scavo, delle rocce e dei rifiuti di demolizione edili avviati alla procedura del riutilizzo. ( articolo 1 del regolamento )

### Terre e Rocce da scavo

Detti elementi risultanti da lavori di scavo sono stati esclusi dalla normativa sui rifiuti ( art. 186 del D.Lgs.vo n° 152/2006)
Tali materiali vengono utilizzati per le opere di reinterro e riempimento di aree non più utilizzate per le attività estrattive.

L' utilizzo di tali materiali non contaminati per le opere sopra dette è consentito nel momento in cui i piani di risanamento e reinterro, per la loro complessità e interesse paesaggistico e ambientale specifico di zona, sono autorizzati dagli enti competenti visti i pareri favorevoli specifici dell'**ARPA PUGLIA** (agenzia regionale per la protezione ambientale) qualora il progetto non necessiti della **VIA** (valutazione d'impatto ambientale).

Per quanto previsto dall'art. 1 comma 19, legge 21/12/2001 n ° 443 ( legge Lunardi ), come modificato dall'art. 23 comma 1 legge 31/1072003 n ° 306 ( comunitaria 2003 ) è possibile prevedere l'effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, sempre che esso sia autorizzato secondo le modalità sopra richiamate.

I produttori delle terre e rocce da scavo devono favorire il reimpiego diretto di tale materiale previa autorizzazione sopra richiamata per i reinterri, i piani di risanamento e di miglioramento fondiario.

SENZA LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE PER IL RIUTILIZZO, TALI MATERIALI SONO CONSIDERATI RIFIUTI E SONO PERTANTO SOGGETTI ALLE NORME PREVISTE DAL D.L.vo 152/2006.

#### Rifiuti di demolizione edili

I materiali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, comprese le operazioni di costruzione e demolizione di strade previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica operata sempre all'interno dello stesso cantiere, possono essere avviati alle operazioni del riutilizzo **solo all'interno dello stesso cantiere**, ai fini del rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite nella circolare M.A.T.T. n° 5205 del 2005, in quanto attraverso questa procedura non rientrano nella classificazione di rifiuti.

Pertanto i soggetti che producono materiali derivanti da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica e compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione ai lavori previsti.

Pertanto, al fine di conferire in discarica meno rifiuti, nel cantiere si deve procedere alla selezione, alla aggregazione per omogeneità dei rifiuti, alla previsione delle modalità del riutilizzo e in ultima fase al conferimento in discarica, secondo le modalità previste per legge, dei rifiuti residui esclusi dalla fase del riutilizzo.

I materiali da costruzione e demolizione che non sono utilizzati nel cantiere ma che devono essere successivamente avviati alla fase del riutilizzo, possono essere stoccati in aree individuate dai titolari delle imprese concordate con i Comuni.

Questi centri di stoccaggio per materiali prodotti da lavori di costruzione e demolizione, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 152/2006.